

Soluzione settoriale sicuro

Concetto per l'attuazione della direttiva MSSL 6508
nel settore principale della costruzione allargato
(CFSL N° 04)



Indice

1 Finalità della soluzione settoriale	4
2 Campo di applicazione	5
2.1 Settori e indirizzi tecnici	5
2.2 Imprese	5
2.3 Disposizioni derogatorie	5
3 Organizzazione	6
3.1 Base per il partenariato sociale	6
3.2 Organo responsabile della soluzione settoriale sicuro	6
3.2.1 Compiti dell'organo responsabile	7
4 Organizzazione della soluzione settoriale	7
4.1 Organo responsabile ed organi direttivi della soluzione settoriale	7
4.2 Struttura della soluzione settoriale per indirizzi tecnici	8
4.3 Contatti tra soluzione settoriale e imprese	9
4.3.1 Compiti delle sezioni e regioni della SSIC	9
4.3.2 Compiti dei diversi indirizzi tecnici	9
4.4 Commissione professionale paritetica	10
5 Concetto della soluzione settoriale sicuro	11
5.1 Principi guida e obiettivi per la sicurezza	11
5.1.1 Linee guida	11
5.1.2 Obiettivi	11
5.1.3 Obiettivi a livello di attuazione nelle imprese	11
5.2 Ruoli e responsabilità	11
5.2.1 Datore di lavoro	11
5.2.2 Addetti alla sicurezza (AdSic)	13
5.2.3 Lavoratori	14
5.2.4 Consorzi	14
5.3 Formazione, istruzione, informazione	14
5.3.1 Formazione	14
5.3.2 Istruzione	14
5.3.3 Informazione	15
5.4 Regole e standard di sicurezza	15
5.4.1 Lavoratori temporanei e subappaltatori	16

5.5 Valutazione dei pericoli	16
5.6 Pianificazione e realizzazione delle misure	17
5.6.1 Lavoratori temporanei e subappaltatori	19
5.7 Pianificazione delle misure d'emergenza	19
5.8 Partecipazione	19
5.9 Tutela della salute	19
5.10 Controllo	20
6 Pool MSSL	21
7 Manuale di organizzazione	22
7.1 Struttura del manuale di organizzazione	22
8 Attuazione in azienda della soluzione settoriale sicuro	22
9 Istanze di conciliazione	23
10 Finanziamento	23
11 Entrata in vigore	24

1 Finalità della soluzione settoriale

Ai sensi della Legge sull'assicurazione contro gli infortuni art. 82 cpv. 1 LAINF e della Legge sul lavoro art. 6 cpv. 1 LL, il datore di lavoro è tenuto a prendere tutti i provvedimenti di prevenzione di infortuni e malattie professionali che l'esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni di esercizio. Allo scopo, il datore di lavoro deve individuare e valutare tutti i pericoli presenti nell'azienda, prima di adottare i provvedimenti necessari a protezione dei propri lavoratori. È altresì compito suo rivedere periodicamente le misure di protezione adottate.

Con l'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali art. 11a OPI è stato introdotto l'obbligo di fare appello a medici del lavoro e altri specialisti della sicurezza sul lavoro quando l'impresa non dispone di personale competente in materia, ma tale competenza è necessaria per proteggere la salute dei lavoratori e garantirne la sicurezza, soprattutto nel caso in cui l'impresa sia esposta a pericoli particolari menzionati nell'allegato 1 della Direttiva CSFL 6508 emanata dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL. Le imprese con 10 o più dipendenti devono regolamentare le responsabilità e le procedure relative alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute, dimostrando altresì di avere predisposto l'organizzazione necessaria. Per le imprese con meno di 10 dipendenti, l'adozione dei provvedimenti può essere dimostrata mediante strumenti semplici come, ad esempio, le liste di controllo.

La Direttiva CSFL 6508 – forse più nota come direttiva MSSL – ammette l'adozione di soluzioni settoriali volte a garantire collettivamente l'adesione all'obbligo sancito dalla MSSL, che mettono a servizio delle imprese un sistema di sicurezza specifico per il loro settore. Le imprese hanno il compito di realizzare il sistema di sicurezza specifico adattandolo alle loro esigenze. Il settore principale della costruzione e il settore della lavorazione della pietra hanno colto questa possibilità e proposto la seguente soluzione settoriale sicuro, tramite cui aiutano le imprese affiliate che vi aderiscono a ottemperare ai requisiti di legge in materia di sicurezza sul lavoro a livello aziendale.

La soluzione settoriale sicuro ¹ è stata realizzata e verificata da specialisti della sicurezza sul lavoro. sicuro offre valutazioni dei pericoli che sono applicabili soprattutto ai processi, strumenti e materiali di lavoro ricorrenti nel settore principale della costruzione; la soluzione settoriale indica anche i provvedimenti che le imprese possono adottare per limitare i pericoli e tenerli sotto controllo. La soluzione settoriale assiste le imprese aderenti² nella creazione di un'organizzazione aziendale per la sicurezza e tramite il Pool MSSL mette a disposizione altri specialisti della sicurezza sul lavoro, cui le imprese possono rivolgersi ad esempio per eseguire la valutazione dei pericoli.

L'amministrazione centrale di sicuro ³ organizza corsi di formazione per datori di lavoro ed i superiori, nonché per i dipendenti che sono responsabili dell'attuazione della soluzione settoriale nell'azienda (i cosiddetti preposti per la sicurezza sul lavoro - PREPOSTO).

¹ In origine la soluzione settoriale per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute per il settore principale della costruzione fu messa a punto da un organismo paritetico ed entrò in vigore il 15 luglio 1997. Il 29 ottobre 2002 la soluzione settoriale fu rinominata «sicuro». Dalla sua entrata in vigore, la soluzione settoriale sicuro è stata fatta conoscere a livello nazionale tramite pubblicazioni e manifestazioni organizzate dall'associazione. Oggi la soluzione settoriale sicuro è adottata dalla maggior parte delle PMI del settore principale della costruzione, come dimostra il numero di preposti alla sicurezza sul lavoro che sono stati formati.

² Le imprese aderenti alla soluzione settoriale e le associazioni appartenenti o vicine al settore principale allargato della costruzione o della lavorazione della pietra, ovvero i loro soci, saranno di seguito denominati membri della soluzione settoriale o imprese aderenti sicuro.

³ L'organismo che promuove la soluzione settoriale sicuro è un'associazione paritetica denominata «piattaforma sicuro». Partecipano alla piattaforma la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori in rappresentanza del padronato, il sindacato Unia, Syna (OCST in Ticino) e Quadri dell'edilizia Svizzera in rappresentanza dei lavoratori.

È compito di sicuro garantire che le persone formate in base alla soluzione settoriale siano aggiornate con continuità in merito a norme, attuazione di provvedimenti, nuovi metodi di lavoro e nozioni relative alla sicurezza sul lavoro.

2 Campo di applicazione

sicuro offre soluzioni per imprese che operano nel settore principale allargato della costruzione (classe Suva 41 A, sottoclassi A0, AK, AT e AW), per imprese di lavorazione della pietra (classe Suva 38S) e per gli uffici di architettura e di ingegneria del settore delle costruzioni (classe Suva 62B sottoclasse A). Ai fini dell'assegnazione a una specifica classe di premio della Suva, sono determinanti le attività concretamente svolte dall'impresa oppure le modalità di lavoro adottate.

2.1 Settori e indirizzi tecnici

In seguito alla decisione dell'Assemblea dei delegati della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori⁴, la soluzione settoriale sicuro è applicabile alle seguenti imprese, essendo ammesse soluzioni con requisiti superiori o equivalenti:

- associate alla Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC);
- firmatarie del Contratto nazionale mantello (CNM) per il settore principale della costruzione.

Altri settori/indirizzi tecnici possono dichiarare applicabile la soluzione settoriale tramite la Convenzione di adesione. Con la Convenzione di adesione, la soluzione settoriale è applicabile, tra gli altri, alle/ai seguenti imprese/settori, essendo ammesse soluzioni con requisiti superiori o equivalenti:

- imprese soggette al CNM per l'industria e l'artigianato della pietra naturale (di seguito denominata lavorazione della pietra);
- aziende sottoposte al Contratto quadro di lavoro per gli uffici di architettura, ingegneria e progettazione (di seguito denominati progettazione edile).

2.2 Imprese

L'adesione alla soluzione settoriale sicuro è aperta a tutte le imprese che appartengono a uno degli indirizzi tecnici elencati al capitolo 4.2. A tal fine, le imprese presentano una domanda di adesione all'ufficio competente tramite l'allegato 5 del presente documento.

2.3 Disposizioni derogatorie

Per le imprese che non appartengono agli indirizzi tecnici F1 - F3 (cfr. cap. 4.2), possono valere le disposizioni divergenti degli allegati del Concetto. Le deroghe sono riportate nei rispettivi allegati.

⁴ Decisione dell'Assemblea dei delegati della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori in data 8 maggio 1996.

3 Organizzazione

3.1 Base per il partenariato sociale

La convenzione addizionale sulla partecipazione nell'edilizia principale «Convenzione sulla partecipazione» di cui all'appendice 5 del contratto nazionale mantello (CNM), che costituisce parte integrante del CNM in vigore, promuove anche l'attuazione graduale della Legge sulla partecipazione e l'adozione di soluzioni soddisfacenti per le parti sociali in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute. Questa convenzione è stata stipulata tra le parti sociali del CNM, ossia la SSIC a nome del padronato e i sindacati Unia e Syna a nome dei lavoratori. Una convenzione analoga è stata stipulata anche con Quadri dell'edilizia Svizzera nell'ambito del Contratto Quadri della costruzione (appendice 1, art. 5) e della Convenzione capi cantiere (appendice 2, convenzione addizionale «Partecipazione nel settore principale della costruzione»). La tutela e il miglioramento della sicurezza a cura delle parti sociali e la protezione della salute sulla base della soluzione settoriale sicuro sono sancite anche nell'art. 7 CCL Costruzioni ferroviarie (con la SSIC e l'Associazione svizzera delle imprese ferroviarie come rappresentanti del padronato e Unia e Syna come rappresentanti dei lavoratori).

3.2 Organo responsabile della soluzione settoriale sicuro

La soluzione settoriale sicuro è promossa da un organo paritetico. L'organo responsabile è organizzato sotto forma di associazione e comprende i seguenti membri: la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) in rappresentanza del padronato, il sindacato Unia, Syna e Quadri dell'edilizia Svizzera in rappresentanza dei lavoratori.

Il Consiglio direttivo dell'associazione promotrice è l'organo di direzione e si compone di quattro rappresentanti SSIC, due rappresentanti Unia, un rappresentante Syna e un rappresentante Quadri dell'edilizia Svizzera.

- Il **presidente dell'associazione** è scelto dai rappresentanti dei datori di lavoro.
- Il **vicepresidente** è scelto dai rappresentanti dei lavoratori.



Siedono nel Consiglio direttivo con voto consultivo anche una/un rappresentante dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva), come consulente settoriale ai sensi della guida CFSL codice 6508/1, e una/un rappresentante degli indirizzi tecnici.


Per maggiori dettagli sull'organizzazione dell'organo responsabile sicuro si rimanda allo statuto dell'associazione e al regolamento di organizzazione.

3.2.1 Compiti dell'organo responsabile





I compiti dell'organo responsabile sono sanciti nello statuto e nel regolamento di organizzazione dell'associazione promotrice sicuro.

4 Organizzazione della soluzione settoriale

4.1 Organo responsabile ed organi direttivi della soluzione settoriale



Legenda:

-  Direzione tecnica da parte dell'organo responsabile
-  Controllo e vigilanza sull'adempimento delle norme in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese e assistenza della Suva
-  Canali di conciliazione: la CPP competente può essere convocata dai lavoratori o dall'impresa
-  Livelli di intervento

Soluzione settoriale sicuro

c/o Società Svizzera Impresari SSIC / Via Portone 4 / 6500 Bellinzona
+41 91 825 54 23 / consulenza@sicuro.ch / www.sicuro.ch/it

SIC-NA-002_240701_Concetto sicuro

4.2 Struttura della soluzione settoriale per indirizzi tecnici

La soluzione settoriale è composta principalmente dalle imprese affiliate alla SSIC e dalle relative associazioni di categoria e gruppi professionali della classe 41A, sottoclassi A0, AK, AT e AW. A queste si aggiungono i gruppi professionali associati alla SSIC che rientrano però in una classe di premio diversa, ad esempio la classe 38S o la classe 62B, sottoclasse A.

La suddivisione in indirizzi tecnici secondo la classificazione Suva è utilizzata come base per la definizione degli obiettivi e la pianificazione degli interventi prioritari in ogni settore.

F1	Edilizia e genio civile, incl. ingegneria civile speciale (SSIC, Infra Suisse, VBK)	41A A0 & AK
F2	Costruzioni sotteranee (Infra Suisse)	41A AT
F3	Costruzione infrastrutture di trasporto (Infra Suisse, VSG, VSP)	41A AW
F4	Lavorazione della pietra (NVS / ARMP / VSBS / SVN)	38S
F5	Progettazione edile (suisse.ing)	62B A

Gli indirizzi tecnici hanno i propri comitati direttivi e le proprie strutture di formazione.

Le informazioni dettagliate su associazioni di categoria aderenti, gruppi professionali e associazioni vicine al settore della Società Svizzera Impresari-Costruttori sono disponibili nella rispettiva convenzione di adesione. All'allegato 4 viene fornito un modello di convenzione denominato «Convenzione di adesione alla soluzione settoriale».

4.3 Contatti tra soluzione settoriale e imprese

I punti di contatto tra l'organo responsabile e le imprese sono

dalla parte del padronato:

- le associazioni regionali degli impresari costruttori (sezioni e regioni della SSIC),
- le associazioni di categoria e i gruppi professionali,
- le associazioni aderenti e

dalla parte dei lavoratori:

- le regioni del sindacato Unia,
- le sezioni del sindacato Syna,
- le regioni e le sezioni dell'associazione Quadri dell'edilizia Svizzera.

4.3.1 Compiti delle sezioni e regioni della SSIC

- Nominare i responsabili di sezione per la sicurezza sul lavoro (RSSL);
- assicurare il collegamento con l'organo responsabile tramite l'amministrazione centrale di sicuro;
- pubblicizzare la soluzione settoriale nel proprio ambito di competenza e motivare le aziende all'implementazione di sicuro;
- definire gli obiettivi relativi alla sicurezza sul lavoro nel proprio ambito di competenza, d'intesa con l'amministrazione centrale di sicuro e in linea con gli obiettivi della soluzione settoriale;
- organizzare e svolgere i corsi base Preposto;
- organizzare e svolgere i corsi periodici di perfezionamento PREPOSTO in cui è previsto anche uno scambio di esperienze.

4.3.2 Compiti dei diversi indirizzi tecnici

- Nominare un interlocutore per la sicurezza sul lavoro;
- nominare specialisti della sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 11d OPI da includere nel Pool MSSL di sicuro;
- allestire e aggiornare la valutazione dei pericoli relativa al proprio settore specifico (sottoprocesso della valutazione dei pericoli sicuro);
- definire gli obiettivi relativi alla sicurezza sul lavoro nel proprio ambito di competenza, d'intesa con l'amministrazione centrale di sicuro e in linea con gli obiettivi della soluzione settoriale;
- assicurare il collegamento con la piattaforma attraverso la nomina di un consulente incaricato di partecipare con compiti consultivi alle riunioni della piattaforma sicuro;
- tenere annualmente una riunione di coordinamento tra l'amministrazione centrale di sicuro e il comitato direttivo dell'indirizzo tecnico, in presenza di almeno i seguenti partecipanti:
 - ▶ rappresentante dei datori di lavoro dell'indirizzo tecnico affiliato;
 - ▶ rappresentante dei lavoratori in funzione del contratto collettivo di lavoro valido⁵;
 - ▶ persona di contatto sicurezza/salute delle associazioni di categoria e gruppi professionali aderenti;
 - ▶ rappresentante degli specialisti MSSL dell'indirizzo tecnico;
 - ▶ consulenti di settori della Suva;
 - ▶ amministrazione centrale di sicuro.

⁵ Se le organizzazioni dei lavoratori interessate sono già rappresentate nell'organo responsabile sicuro, la loro partecipazione è già garantita.

- pubblicizzare la soluzione settoriale nel proprio ambito di competenza e motivare le aziende all'implementazione di sicuro;
- garantire l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi PREPOSTO;
- garantire l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi periodici di perfezionamento PREPOSTO in cui è previsto anche uno scambio di esperienze;
- eseguire i sondaggi rappresentativi e le visite aziendali per verificare il grado di attuazione della soluzione settoriale nel rispettivo campo professionale, in conformità al capitolo 5.10 del presente documento;
- supporto all'ufficio dell'organo responsabile di sicuro nella raccolta dei dati necessari per i rapporti periodici e la ricertificazione.

4.4 Commissione professionale paritetica

Per i settori e gli indirizzi tecnici affiliati tramite la Convenzione di adesione (cfr. capitolo 2.1), in caso di violazione delle disposizioni di seguito riportate (lettere a) e b)), devono essere interpellati gli organi competenti in base ai contratti collettivi, quadro o individuali di lavoro applicabili ai settori o agli indirizzi tecnici.

Per il settore principale della costruzione vale quanto segue: Il capitolo 3, art. 10 cpv. 4 della convenzione addizionale per la partecipazione nell'edilizia principale «Convenzione sulla partecipazione» (appendice 5 CNM) disciplina come segue la convocazione della Commissione professionale paritetica nell'ambito di sicuro:

La commissione paritetica competente può essere convocata dai lavoratori o dall'impresa nei seguenti casi:

- a) l'impresa viola le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute definite nella soluzione settoriale sicuro e i lavoratori non vengono ascoltati né dal preposto alla sicurezza sul lavoro (PREPOSTO), né dal datore di lavoro;
- b) il «responsabile per le questioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute»⁶, nonostante le sollecitazioni da parte dell'impresa, non adempie i propri obblighi nell'ambito della soluzione settoriale sicuro.

Compiti della Commissione professionale paritetica

- Prendere atto dello stato d'applicazione di «sicuro»;
- svolgere il ruolo di mediatore in caso di divergenze di opinione.

⁶ Art. 10 Allegato 5 al CNM (Convenzione sulla partecipazione):

1 Se vi è una rappresentanza dei lavoratori, questa può nominare un responsabile per le questioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute, scegliendola al proprio interno.

2 Il responsabile per le questioni di sicurezza deve essere formato e costantemente aggiornato sulla natura del suo mandato. Qualora formazione e aggiornamento siano disposti dal datore di lavoro, il tempo dedicato vale come tempo di lavoro.

3 Ogni lavoratore ha diritto di rivolgersi, per questioni inerenti alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute, al relativo responsabile oppure al preposto alla sicurezza sul lavoro.

5 Concetto della soluzione settoriale sicuro

Il concetto è strutturato seguendo i 10 elementi dell'approccio sistematico MSSL.

5.1 Principi guida e obiettivi per la sicurezza

5.1.1 Linee guida

L'organo responsabile sicuro assiste le imprese aderenti nel loro sforzo di impedire per quanto possibile i danni fisici e materiali oppure, quando non è possibile impedirli del tutto, di limitare al massimo l'entità del danno.

5.1.2 Obiettivi

Con l'attuazione di sicuro si mira a ridurre le assenze dovute a infortuni o malattie riconducibili al tipo di attività professionale svolto. Allo scopo, si effettua prima di tutto un'analisi retrospettiva della frequenza e gravità degli infortuni. Si analizzano altresì le cause che provocano le malattie professionali e i dati che segnalano una concentrazione di casi.

Gli obiettivi per la sicurezza della soluzione settoriale si articolano in obiettivi quantitativi e qualitativi rinnovati ogni 5 anni. La verifica periodica con cadenza minima annuale sul raggiungimento degli obiettivi permette di reagire tempestivamente a eventuali scostamenti e di introdurre all'occorrenza nuovi provvedimenti. L'analisi retrospettiva dei dati relativi a infortuni e malattie professionali e gli obiettivi derivati sono descritti nell'allegato 1 «Obiettivi di sicurezza».

L'amministrazione centrale di sicuro redige ogni 5 anni una relazione sui progressi realizzati, con cui informa la CFSL in merito alla soluzione settoriale e ai miglioramenti apportati di volta in volta a sicuro.

5.1.3 Obiettivi a livello di attuazione nelle imprese

Nella formulazione degli obiettivi aziendali bisogna considerare, in aggiunta agli obiettivi della soluzione settoriale basati sulla valutazione specifica dei dati statistici su infortuni e malattie professionali, anche la statistica degli infortuni avvenuti nella propria impresa.

5.2 Ruoli e responsabilità

5.2.1 Datore di lavoro

La sicurezza sul lavoro e la tutela della salute sono compiti che competono alla sfera direttiva. Il datore di lavoro è responsabile a tutti i livelli della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute (artt. 3 – 10 OPI e artt. 3 – 9 OLL 3).

È definito datore di lavoro la persona fisica o giuridica che occupa salariati dietro retribuzione o a scopi di formazione. Ai sensi di legge, la nozione di datore di lavoro comprende sia la direzione che i superiori di linea.

Esistono diversi corsi che aiutano il datore di lavoro a comprendere la portata dei propri obblighi e diritti, come pure a realizzare un'organizzazione efficiente per la sicurezza.

Le conoscenze di base possono essere acquisite frequentando:

- la formazione PREPOSTO;
- i corsi specifici incentrati sugli obblighi della direzione e la sicurezza sul lavoro (come quelli tenuti dalla Suva):
 - ▶ la sicurezza sul lavoro è un compito direttivo (per imprese con < 80 dipendenti),
 - ▶ responsabilità nella sicurezza sul lavoro (per imprese con > 80 dipendenti).
- oppure l'istruzione per i datori di lavoro organizzata dall'Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro UCSL per il settore principale della costruzione.

Il datore di lavoro può incaricare dei collaboratori di sovrintendere alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute, ma ciò non lo solleva dalla propria responsabilità.

Nel contesto della soluzione settoriale sicuro, agli organi direttivi sono attribuite le seguenti responsabilità:

- creare i presupposti per l'applicazione della soluzione settoriale, nello specifico:
 - ▶ nominare un preposto alla sicurezza (PREPOSTO) e provvedere alla sua formazione,
 - ▶ riconoscere al PREPOSTO l'indipendenza necessaria per l'espletamento del proprio compito,
 - ▶ sostenere il PREPOSTO nell'attuazione dei provvedimenti necessari e istruire in merito la linea gerarchica,
 - ▶ fornire al PREPOSTO le risorse necessarie allo svolgimento del proprio compito,
- fissare gli obiettivi per il miglioramento della sicurezza sul lavoro e vigilare sulla loro realizzazione;
- eseguire controlli sullo stato di attuazione.

Nel contesto della soluzione settoriale sicuro, al/alla superiore di linea sono attribuite le seguenti responsabilità:

- assolvere la propria funzione direttiva;
- vigilare sull'applicazione delle misure di sicurezza nei propri ambiti di competenza;
- istruire i lavoratori in merito alle regole per la sicurezza.

Delega degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro può delegare l'obbligo di garantire la sicurezza sul lavoro quando assegna compiti direttivi a collaboratori con un inquadramento dirigenziale. I quadri incaricati subentrano così negli obblighi del datore di lavoro limitatamente al settore posto sotto la loro gestione.

In questo caso il datore di lavoro deve provvedere a un'adeguata formazione e al perfezionamento della persona incaricata e trasmettergli chiare competenze e istruzioni (art. 7 cpv. 1 OPI).

Il trasferimento di obblighi e diritti nell'ambito della sicurezza sul lavoro deve essere consensuale e assumere la forma di un accordo scritto tra il direttore e la persona preposta all'attuazione della sicurezza sul lavoro, firmato da entrambe le parti. Un modello di accordo può essere scaricato dall'area riservata della pagina www.sicuro.ch.

5.2.2 Addetti alla sicurezza (AdSic)

Gli addetti alla sicurezza coadiuvano il datore di lavoro nell'espletamento dei propri obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute.

Il datore di lavoro, se affida a un lavoratore determinati compiti di sicurezza sul lavoro, deve formarlo adeguatamente (art. 7 cpv. 1 OPI). Gli addetti alla sicurezza formati sono responsabili della correttezza tecnica delle misure di sicurezza.

Si distinguono i seguenti livelli di formazione.

Il preposto per la sicurezza sul lavoro (PREPOSTO)

I preposti per la sicurezza sul lavoro (PREPOSTO) sono addetti alla sicurezza di piccole e medie imprese (PMI) che hanno aderito a una soluzione settoriale come sicuro. I PREPOSTO affiancano il datore di lavoro negli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro e tengono i contatti con l'organismo promotore. I PREPOSTO assolvono la formazione prevista dalla soluzione settoriale di appartenenza.

Nel contesto della soluzione settoriale sicuro, ai PREPOSTO sono attribuite le seguenti responsabilità:

- allestire un piano di attuazione della soluzione settoriale sicuro per la propria impresa;
- consigliare e assistere la direzione nella definizione degli obiettivi e nell'attività di sorveglianza;
- consigliare e assistere i superiori di linea nell'attuazione delle misure per la sicurezza nei loro ambiti di competenza.

La formazione dei PREPOSTO⁷ si svolge tramite sicuro. La soluzione settoriale dispone infatti a questo scopo di un pool di specialisti della sicurezza sul lavoro (v. capitolo 6).

La qualifica dei PREPOSTO che hanno seguito altri percorsi formativi non è riconosciuta da sicuro. Altre formazioni non permettono infatti di acquisire le conoscenze specifiche pertinenti per la presente soluzione settoriale.

I dettagli relativi alla formazione PREPOSTO a cura della soluzione settoriale sicuro sono forniti all'allegato 2 «Formazione PREPOSTO».

Specialisti della sicurezza sul lavoro (MSSL)

Per il riconoscimento come specialista della sicurezza sul lavoro ai sensi dell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (art. 11d OPI) si possono assolvere le seguenti formazioni indicate nell'Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro:

- medici del lavoro
- igienisti del lavoro
- ingegneri di sicurezza
- esperti nell'ambito della sicurezza
- specialisti della sicurezza sul lavoro e tutela della salute

Le qualifiche e i requisiti di perfezionamento professionale sono specificati nella «Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro».

La soluzione settoriale sicuro dispone di un Pool MSSL a cui le imprese aderenti possono attingere. Maggiori informazioni sono fornite all'Allegato 3: Convenzione Pool MSSL.

⁷ La formazione Preposto si articola in un corso base e in corsi di perfezionamento organizzati ogni anno.

5.2.3 Lavoratori

L'art. 11 OPI enuncia i seguenti obblighi del lavoratore:

¹ Il lavoratore deve osservare le istruzioni del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro e tener conto delle norme di sicurezza generalmente riconosciute. Deve segnatamente utilizzare i dispositivi di protezione individuale e non deve compromettere l'efficacia delle installazioni di protezione.

² Il lavoratore, se constata anomalie compromettenti la sicurezza sul lavoro, deve immediatamente eliminarle. Se non ne è autorizzato o non può provvedervi, deve annunciare senza indugio le anomalie al datore di lavoro.

³ Il lavoratore non deve mettersi in uno stato che possa esporre lui stesso o altri lavoratori a pericolo. Questo divieto vale in particolare per il consumo di bevande alcoliche o di altri prodotti inebrianti.

In materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute, i lavoratori godono di speciali diritti di parola e di partecipazione (art. 82 cpv. 2 LAINF, art. 6 cpv. 3 LL).

5.2.4 Consorzi

Per i consorzi è opportuno creare un'organizzazione per la sicurezza sul lavoro specifica per il singolo cantiere che sia vincolante per le diverse imprese appartenenti al consorzio. La responsabilità per i lavoratori incombe comunque sul loro rispettivo datore di lavoro.

5.3 Formazione, istruzione, informazione

5.3.1 Formazione

La formazione in materia di sicurezza sul lavoro comprende sia i corsi sull'organizzazione della sicurezza che corsi specifici per attività esposte a rischi particolari.

Funzioni previste dal concetto per la sicurezza:

l'art. 7 OPI stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di formare adeguatamente i lavoratori a cui affida determinati compiti di sicurezza sul lavoro.

Tra questi rientrano:

- Il preposto per la sicurezza sul lavoro (PREPOSTO);
- le persone con nozioni elementari sulla sicurezza sul lavoro;
- gli assistenti alla sicurezza;
- gli specialisti della sicurezza sul lavoro (MSSL);
- l'addetto alla sicurezza nella manipolazione di merci.

Ai sensi dell'art. 8 OPI inoltre i Formazione per lavori esposti a pericoli particolari possono essere affidati soltanto a lavoratori adeguatamente formati.

5.3.2 Istruzione

Il datore di lavoro deve assicurarsi che tutti i lavoratori siano istruiti in modo sufficiente (art. 6 OPI).

L'istruzione è un insegnamento pratico relativo a una singola attività o all'utilizzo degli strumenti di lavoro. Normalmente avviene presso il posto di lavoro prima che l'attività sia intrapresa per la prima volta. Esempio: istruzioni per l'impiego corretto di troncatrici o affilatrici angolari.

Non è ammesso intraprendere un lavoro in assenza di istruzioni. I superiori devono istruire periodicamente i propri collaboratori in merito alle modalità di lavoro sicure e spiegare in particolare come maneggiare in sicurezza gli strumenti di lavoro, seguendo le istruzioni d'uso come anche le regole vitali della Suva. Il lavoratore che non riceve istruzioni è tenuto a richiederle attivamente.

Le istruzioni sono impartite dal superiore che in alternativa può affidare l'incarico a una persona competente.

L'attività di istruzione deve essere documentata. L'avvenuta istruzione deve essere verbalizzata fornendo i seguenti dati:

- data in cui sono state impartite le istruzioni,
- nome e firma dell'istruttore,
- argomento dell'istruzione (se possibile indicando la fonte e la versione impiegata),
- nome e firma della persona istruita.

Le istruzioni devono essere sempre impartite in una lingua che tutti i partecipanti sono in grado di capire. In caso contrario bisogna fare ricorso a una persona che le traduca.

5.3.3 Informazione

Le informazioni sono messe a disposizione dei collaboratori individualmente sotto forma di poster, opuscoli o schede tecniche oppure tramite cartelli affissi in un luogo visibile a tutti. Queste informazioni riguardano i collaboratori e trattano argomenti di comprensione immediata.

Le informazioni destinate agli addetti alla sicurezza sono pubblicate periodicamente sul sito www.sicuro.ch.

5.4 Regole e standard di sicurezza

Gli standard di sicurezza sono norme tecniche riconosciute. Essi servono al datore di lavoro come punto di riferimento per l'attuazione della sicurezza sul lavoro e la tutela della salute.

Le regole per la sicurezza disciplinano il comportamento che il datore di lavoro e i lavoratori devono tenere al fine di gestire con sicurezza i pericoli residui e non mettere a rischio la sicurezza degli altri collaboratori.

La soluzione settoriale sicuro mette a disposizione gli standard e le regole di sicurezza riconosciute e pertinenti per i pericoli individuati presso le imprese aderenti. In questo modo le imprese aderenti sono agevolate nell'implementazione di misure idonee ai pericoli rilevati. La documentazione fornita riguarda anche le regole per l'acquisto e l'utilizzo degli strumenti di lavoro e le informazioni per la loro manutenzione. Le regole e gli standard di sicurezza aggiornati possono essere scaricati dall'area riservata del sito www.sicuro.ch.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di selezionare le norme di sicurezza pertinenti per il proprio settore e impartire le istruzioni opportune ai collaboratori.

Nel caso di assegnazione di commesse, il fornitore di prestazioni incaricato deve essere informato in merito ai pericoli.

Ogni impresa si impegna ad applicare le norme di sicurezza nel proprio ambito di competenza. All'occorrenza, l'impresa deve fermare i lavori e dire STOP ([art. 4 OPI](#) e [Charta della sicurezza](#)).

5.4.1 Lavoratori temporanei e subappaltatori

Il datore di lavoro provvede affinché tutti i lavoratori impiegati nella sua azienda, inclusi quelli di altre aziende operanti presso di lui, siano informati e istruiti in modo sufficiente e adeguato circa i pericoli connessi alla loro attività e i provvedimenti di sicurezza sul lavoro.

Tale informazione e tale istruzione devono essere fornite al momento dell'assunzione e ogniqualvolta subentri una modifica essenziale delle condizioni di lavoro; se necessario, esse devono essere ripetute (art. 6 cpv. 1 OPI).

Il committente e il prestatore di personale o il subappaltatore devono stipulare accordi chiari in merito ai requisiti richiesti e ai dispositivi di protezione individuale necessari.

5.5 Valutazione dei pericoli

Per pericolo s'intende uno stato, una circostanza o un'operazione potenzialmente capace di causare un danno. Tale pericolo può rappresentare una minaccia per una persona o un oggetto.

L'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (art. 3 OPI) impone al datore di lavoro di prendere ogni disposizione e misura di protezione atte a garantire e migliorare la sicurezza sul posto di lavoro; queste devono soddisfare le prescrizioni dell'ordinanza e le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro applicabili alla sua azienda, come anche le altre norme riconosciute in materia di tecnica della sicurezza e di medicina del lavoro. A tal fine è necessario rilevare i pericoli e valutare il loro impatto potenziale. Questo processo è chiamato valutazione dei pericoli.

Come sancito nell'allegato 2 della direttiva CSFL 6508, la valutazione dei pericoli deve essere eseguita e approvata da ingegneri della sicurezza, medici del lavoro o igienisti del lavoro. Questi devono essere assistiti dall'addetto alla sicurezza dell'azienda e dalla cerchia di persone interessate.

Per le imprese aderenti alla soluzione settoriale, gli specialisti del Pool MSSL (v. capitolo 6) hanno elaborato e approvato una valutazione dei pericoli a struttura modulare che si basa sui processi di lavoro noti e i materiali e gli strumenti impiegati.

La singola impresa deve eseguire una valutazione dei pericoli attinenti ai propri processi, materiali e strumenti di lavoro. La struttura a moduli permette alle imprese di comporre la valutazione dei pericoli utilizzando i moduli pertinenti per l'attività svolta dalla propria impresa.

La valutazione dei pericoli va riveduta e aggiornata periodicamente (al massimo ogni 3 anni).

Come supporto metodologico per la preparazione della valutazione dei pericoli si può utilizzare il Portfolio dei pericoli della Suva.

La versione più recente della valutazione dei pericoli e gli strumenti ausiliari da utilizzare per l'attuazione dei provvedimenti a livello aziendale sono a disposizione delle imprese aderenti nell'area riservata del sito www.sicuro.ch.

Le imprese possono organizzare il proprio sistema di sicurezza basandosi su più valutazioni dei pericoli. Queste non devono seguire necessariamente la struttura proposta da sicuro, ma possono anche essere predisposte da altre soluzioni settoriali o dall'azienda stessa.


I pericoli identificati in loco, che non compaiono in alcuna valutazione dei pericoli e per i quali non esistono ancora disposizioni e/o norme tecniche di sicurezza o di medicina del lavoro, devono essere oggetto di una nuova valutazione.

In questi casi, le imprese aderenti possono affidarsi al Pool MSSL di sicuro. I nostri specialisti MSSL potranno redigere in loco una valutazione dei pericoli, preparata su misura per il nuovo processo di lavoro, materiale o strumento, dietro pagamento di un onorario.

5.6 Pianificazione e realizzazione delle misure

Le misure da adottare sono pianificate sulla base della valutazione dei pericoli.

In fase di pianificazione delle misure, bisogna attenersi al principio S-T-O-P.




Sostituzione

Le fonti di pericolo devono essere rimosse del tutto o almeno «neutralizzate», in modo che non siano più pericolose.

1: Fonte Suva

Figura



Misure Tecniche

I pericoli devono essere «imbrigliati» o attenuati con l'impiego dei dispositivi di protezione.

Figura 2: Fonte Suva



Misure Organizzative

La fonte di pericolo deve essere tenuta fisicamente e/o temporalmente lontana dalle persone.


Figura 3: Fonte Suva



Misure Personali

Le persone possono essere protette individualmente adottando un comportamento corretto ed eventualmente con l'uso di dispositivi di protezione individuale. Queste misure sono di rilevanza secondaria rispetto alle precedenti.

Figura 4: Fonte Suva





Il datore di lavoro deve vigilare affinché il principio S-T-O-P sia rispettato. L'obiettivo da perseguire sempre è quello di tenere i collaboratori lontani dai pericoli, piuttosto che di proteggerli dai pericoli con l'aiuto dei dispositivi di protezione individuale.

Nei cantieri in cui lavorano più imprese, bisognerebbe pianificare se possibile delle misure per la sicurezza a livello dell'intero cantiere. Trovano applicazione in questo caso le prescrizioni di cui all'art. 3 cpv. 3 e 4 OLCostr).

La decisione in merito alle misure da adottare deve basarsi sulla legge sull'assicurazione infortuni (art. 82 cpv. 1 LAINF).

Le misure devono essere attuate seguendo il modello Plan-Do-Check-Act.



5.6.1 Lavoratori temporanei e subappaltatori

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori osservino i provvedimenti relativi alla sicurezza sul lavoro (art. 6 cpv. 3 OPI). La norma si applica anche ai lavoratori temporanei e ai subappaltatori che lavorano su incarico del datore di lavoro.

5.7 Pianificazione delle misure d'emergenza

L'organizzazione per i casi di emergenza disciplina il comportamento da adottare durante le emergenze. Devono essere definiti il sistema di allarme, il pronto soccorso, il coinvolgimento delle forze di soccorso, le procedure in caso di guasto e incendio. Le procedure di emergenza devono essere incluse nelle istruzioni impartite ai collaboratori. I piani di emergenza devono essere anche affissi in tutti i punti nevralgici.

L'amministrazione centrale di sicuro assiste e consiglia le imprese aderenti in merito ai principi base dei piani di emergenza nei luoghi di lavoro fissi e mobili (art. 11e cpv. 1 lettera b punto 5 OPI). Queste informazioni sono disponibili nell'area riservata del sito www.sicuro.ch.

5.8 Partecipazione

L'obbligo di consultazione dei lavoratori è sancito per legge (art. 6a OPI, art. 6 cpv. 3 LL, art. 6 OLL 3, art. 10 Legge sulla partecipazione).

Nella soluzione settoriale sicuro, la partecipazione dei lavoratori è già garantita al livello della piattaforma dei promotori di sicuro. La piattaforma è infatti paritetica (si veda anche lo statuto dell'associazione e il regolamento di organizzazione).

A livello di indirizzi tecnici, la partecipazione dei dipendenti è regolata dai rispettivi contratti di lavoro collettivi, quadro o individuali.

A livello aziendale, i lavoratori sono coinvolti sia nell'individuazione dei pericoli e nella valutazione del rischio, sia nella definizione e nell'attuazione delle misure. L'adesione alle misure da parte dei lavoratori è infatti migliore, quando questi partecipano alla loro definizione. Inoltre, i lavoratori dell'ambito specifico contribuiscono con la loro esperienza pratica alla scelta delle misure che possono essere più agevolmente implementate sul loro posto di lavoro.

I lavoratori sono obbligati per legge a osservare le regole in materia di sicurezza sul lavoro stabilite dal datore di lavoro (art. 11 OPI).

5.9 Tutela della salute

Ai sensi della legge sul lavoro (art. 6 LL), la tutela della salute sul posto di lavoro riguarda ad esempio l'esposizione a pericoli per la salute e sollecitazioni derivanti da:

- tipo di sostanze impiegate nel lavoro,
- postazioni di lavoro / ergonomia,
- organizzazione del lavoro,
- ore di lavoro,
- temperatura ambiente, areazione, impianti sanitari.

Su questi aspetti, le imprese aderenti possono consultare dati validi per il settore, raccomandazioni e informazioni sulla tutela della salute in conformità con la legge sul lavoro e le relative ordinanze nell'area riservata del sito www.sicuro.ch.

Le informazioni e raccomandazioni si riferiscono in particolare alle seguenti disposizioni:

- [OLL 1 Ordinanza concernente la legge sul lavoro](#)
- [OLL 3 Tutela della salute](#)
- [OLL 5 Protezione dei giovani lavoratori](#)
- [Ordinanza sulla protezione della maternità](#)

5.10 Controllo

Il concetto della soluzione settoriale sicuro è certificato dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL). Il concetto è verificato dall'UCSL ogni 5 anni e ricertificato per altri 5 anni se i requisiti della linea guida [CFSL 6508/1](#) per le soluzioni settoriali sono soddisfatti.

La direzione di ogni azienda garantisce l'attuazione di "sicuro" e assicura il monitoraggio interno delle prestazioni secondo le specifiche del manuale di organizzazione. Lo stato di attuazione di "sicuro" viene monitorato dall'amministrazione centrale di sicuro per conto dell'organo responsabile nell'ambito del rapporto d'esperienza MSSL.

La direzione esegue anche ispezioni periodiche nei cantieri per garantire che le misure necessarie di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute siano state attuate.

Il grado di attuazione viene determinato sulla base di un sondaggio rappresentativo. Inoltre, gli indirizzi tecnici eseguono autonomamente audit nelle imprese aderenti. Il numero di audit aziendali e i rispettivi punti importanti di questi audit aziendali sono stabiliti dall'organo responsabile di sicuro in accordo con gli organi responsabili degli indirizzi tecnici aderenti. Inoltre, l'organo responsabile di sicuro tiene conto del rapporto di esperienza acquisita della Suva.

L'organo ufficiale d'esecuzione per i controlli del sistema e del posto di lavoro nelle aziende secondo [l'art. 49](#) e [l'art. 50 OPI](#) è la Suva.

6 Pool MSSL

Il Pool MSSL è la rete di specialisti della sicurezza sul lavoro di cui al punto 5.2.2, messa a disposizione di sicuro e delle sue imprese aderenti.

Gli specialisti MSSL sono medici del lavoro, igienisti del lavoro, ingegneri ed esperti della sicurezza, specialisti della sicurezza sul lavoro e tutela della salute (esame professionale federale dal 2018) che soddisfano i requisiti dell'Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro. Questi professionisti posseggono le conoscenze specialistiche necessarie a fornire una consulenza rivolta alle circostanze e ai pericoli che interessano la singola azienda.

Compiti degli specialisti MSSL:

- elaborare e aggiornare l'individuazione e la valutazione dei pericoli;
- fornire assistenza nella realizzazione delle pubblicazioni di supporto;
- intervenire come relatori nell'ambito della formazione PREPOSTO;
- fornire alle imprese servizi su richiesta come:
 - ▶ assistenza durante l'implementazione della soluzione settoriale (a pagamento);
 - ▶ esecuzione della valutazione dei pericoli (a pagamento).

I medici del lavoro e gli altri specialisti della sicurezza sul lavoro (MSSL) scelti dall'organo responsabile della soluzione settoriale sicuro sono inclusi nel Pool MSSL e possono essere interpellati in base al bisogno per lo svolgimento dei compiti previsti nell'ambito di sicuro e come relatori nei corsi PREPOSTO.

I criteri relativi al ricorso ai MSSL e le loro mansioni principali sono descritti in dettaglio nella [Direttiva CFSL 6508](#).

I requisiti per gli specialisti della sicurezza sul lavoro del Pool MSSL che fungono da relatori o assistono le aziende in loco sono precisati nell'allegato 3 «Convenzione Pool MSSL».

7 Manuale di organizzazione

Il manuale digitale è una parte integrante della soluzione sicuro e precisa i provvedimenti da adottare nella pratica come richiesto dal legislatore. Il sistema della sicurezza aziendale è proposto sotto forma di una soluzione standard che tiene il più possibile conto delle specificità dell'indirizzo tecnico.

Il manuale di organizzazione si articola nei 10 elementi del concetto MSSL per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Il manuale tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, secondo quanto previsto dalla guida per la realizzazione e l'approvazione delle soluzioni settoriali CFSL codice 6508/1. I singoli capitoli si compongono in genere di una introduzione, seguita da un esempio pratico e da documenti e schede di lavoro integrative.

7.1 Struttura del manuale di organizzazione

1. Principi guida e obiettivi per la sicurezza
2. Organizzazione della sicurezza
3. Formazione, istruzione, informazione
4. Regole di sicurezza
5. Individuazione dei pericoli e valutazione dei rischi
6. Pianificazione e realizzazione delle misure
7. Organizzazione in caso di emergenza
8. Partecipazione
9. Tutela della salute
10. Controllo, audit

8 Attuazione in azienda della soluzione settoriale sicuro

Nell'attuare la soluzione sicuro, le aziende devono concentrarsi sull'essenziale e utilizzare tutti gli strumenti utili offerti (p. es. dalla Suva) allo scopo di conseguire la massima efficacia possibile.

Le fasi più importanti dell'attuazione sono:

1. creazione dell'organizzazione per la sicurezza,
2. individuazione dei pericoli in azienda,
3. realizzazione delle misure,
4. controllo dei risultati.

Per un'attuazione efficace bisogna tenere conto delle caratteristiche specifiche dell'impresa quali le dimensioni, la complessità e la cultura aziendale.

Ai sensi del capitolo 3 della Direttiva CFSL 6508, le imprese con almeno 10 dipendenti devono documentare i provvedimenti adottati e l'organizzazione per la sicurezza.

Per le imprese con meno di 10 collaboratori, l'adozione dei provvedimenti può essere dimostrata mediante strumenti semplici.

9 Istanze di conciliazione

Qualora dovessero subentrare divergenze di opinione in merito all'attuazione di "sicuro" tra i lavoratori e il datore di lavoro, entrambi possono, dopo avere utilizzato tutti gli strumenti interni di conciliazione, rivolgersi in ultima istanza a un'autorità di ricorso esterna secondo quanto previsto dalla Convenzione sulla partecipazione in base al relativo contratto collettivo, quadro o individuale di lavoro.

Per le questioni rimaste irrisolte dalla prima istanza, su richiesta dei lavoratori o del datore di lavoro l'organo responsabile può intervenire per conciliare.

10 Finanziamento

La soluzione settoriale è finanziata a livello degli indirizzi tecnici attraverso la quota annuale di adesione e a livello delle imprese attraverso i costi di affiliazione come membri, i corsi di formazione di base e di perfezionamento PREPOSTO e altre offerte e servizi.

11 Entrata in vigore

Il presente concetto della soluzione settoriale sostituisce il concetto del 1° giugno 2021 ed entra in vigore il 1° luglio 2024.

Per la **Società Svizzera degli Impresari-Costruttori**

.....
Bernhard Salzmann

.....
Thomas Weibel

.....
Monica Fernandez

Per il **Sindacato Unia**

.....
Vania Alleva

.....
Nico Lutz

.....
Christine Michel

Per **Syna – il sindacato**

.....
Johann Tscherrig

.....
Nora Picchi

.....
Michele Aversa

Per **Quadri dell'edilizia svizzera**

.....
Marco Sonogo

.....
Martin Schönholzer

.....
Marco Lussmann

Abbreviazioni / glossario

LL	Legge sul lavoro
Consorzi	Raggruppamenti di imprese per progetti di grandi dimensioni. Diversi impresari indipendenti si impegnano a eseguire insieme un progetto costruttivo specifico
OLL	Ordinanza concernente la legge sul lavoro
ARMP	Association Romande des Métiers de la Pierre
MSSL	Medici del lavoro e altri specialisti della sicurezza sul lavoro
Pool MSSL	Pool di specialisti MSSL responsabili di una soluzione MSSL interaziendale (soluzione settoriale, soluzione per gruppi di aziende, soluzione a modello) e con potere di firma
Specialisti MSSL	Medici del lavoro, igienisti del lavoro, ingegneri di sicurezza, esperti nell'ambito della sicurezza, specialisti della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute con attestato professionale federale
Sicurezza/salute	Sicurezza sul lavoro e tutela della salute
OLCostr	Ordinanza sui lavori di costruzione
UCSL	Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro del settore principale della costruzione
CAS	Certificate of Advanced Studies
CFSL	Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro
CCL	Contratto collettivo di lavoro
Infra Suisse	Organizzazione di categoria delle aziende operanti nel settore della costruzione di infrastrutture
PREPOSTO	Preposto per la sicurezza sul lavoro
CNM	Contratto nazionale mantello per il settore principale della costruzione
NVS	Associazione svizzera della pietra naturale
CPP	Commissione professionale paritetica
RSSL	Responsabile di sezione per la sicurezza sul lavoro
SSIC	Società Svizzera degli Impresari-Costruttori

AdSic	Gli addetti alla sicurezza consigliano e assistono il datore di lavoro, la direzione e i superiori di linea nell'assolvimento dei loro obblighi in materia di sicurezza e tutela della salute in azienda. Essi sono la persona di riferimento per le questioni attinenti alla sicurezza e alla tutela della salute nell'impresa.
SVN	Steinmetzverband Nordostschweiz
Suva	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
Suisse.ing	Unione Svizzera degli Studi Consulenti di Ingegneria
Syna	Sindacato Syna (OCST in Ticino)
Unia	Sindacato Unia
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
VBK	Schweizerischer Verband Bautenschutz - Kunststofftechnik am Bau
VSG	Vereinigung Schweizerischer Gleisbauunternehmer
VSBS	Verband Schweizer Bildhauer- und Steinmetzmeister
VSP	Verband Schweizerischer Pflasterermeister
OPI	Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

Allegati

- Allegato 1 Obiettivi di sicurezza
- Allegato 2 Formazione PREPOSTO
- Allegato 3 Pool MSSL
- Allegato 4 Convenzione di adesione
- Allegato 5 Domanda di adesione